

OGGETTO: **BONUS PUBBLICITA' – VERSO IL DECRETO ATTUATIVO CON UNA CONDIZIONE**

OGGETTO	Il provvedimento che doveva essere emanato entro il 22 ottobre 2017, ha ricevuto parere favorevole dal Consiglio di Stato nella seduta del 10 maggio, ma con alcune osservazioni e ad una condizione. Ora il decreto dovrà essere messo a punto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emanazione definitiva.
DI COSA SI TRATTA	Il bonus pubblicità è stato introdotto dal D.L. n. 50/2017 (articolo 57-bis) e modificato dal D.L. n. 148/2017 e spetta ai <u>soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e agli enti non commerciali</u> che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Sono in particolare ammissibili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali: - su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), anche on line; - nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Per <u>investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017</u> il beneficio può essere fruito per soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line. Il credito è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24.
NOVITA'	Innanzitutto il decreto, a differenza della prima bozza, non conterrà più il ricorso, qualora il credito d'imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, al meccanismo della "white list", in base al quale i soggetti beneficiari, per poter accedere ai contributi, dovevano dimostrare di essere iscritti, o di aver richiesto di essere iscritti, negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi e esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Inoltre sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo. Sono inoltre escluse dalle spese potenzialmente finanziabili quelle "accessorie" rispetto all'acquisto di spazi pubblicitari, compresi i costi di intermediazione. Inoltre, nella nuova stesura del decreto viene precisato che la possibilità di aumentare fino al 90% il credito d'imposta per le start-up innovative e le micro, piccole e medie imprese resterà sospesa fino all'approvazione da parte della Commissione UE. In pendenza di tale esito, il credito d'imposta sarà concesso nella misura ordinaria, pari al 75%. Nella bozza del decreto viene anche specificato che l'incremento

	dell'1% previsto per accedere al beneficio si riferisce nel caso d'investimenti effettuati su entrambi i canali d'informazione (stampa ed emittenti televisive) al complesso delle spese pubblicitarie effettuate su tali canali.
CONSIGLIO DI STATO: CONDIZIONE DA RISPETTARE	Secondo il Consiglio di Stato dovranno essere modificate le modalità di calcolo dell'agevolazione da concedere ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno o nell'anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto, e che non hanno quindi effettuato investimenti pubblicitari. La bozza di decreto, infatti, prevede che "per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell'anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, è considerato incrementale l'intero importo per l'acquisizione di spazi pubblicitari..." con la conseguenza che tutte le spese sostenute nel corso dell'anno sarebbero oggetto dell'agevolazione. Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri eliminare tale disposizione potrebbe vanificare "l'effetto di stimolo sul fatturato pubblicitario" connesso all'agevolazione e potrebbe comportare l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento delle start-up innovative e dei piccoli e medi operatori economici, con conseguente rischio d'incompatibilità del regolamento stesso con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato. Per il Consiglio di Stato, invece, tale modalità di calcolo è discriminatoria nei confronti dei contribuenti che hanno effettuato investimenti nell'anno precedente e che rischierebbero anche di vedersi ridurre le risorse disponibili per l'agevolazione. Ovviamente vi terremo informati sull'andamento della vicenda nella speranza che tale decreto venga alla luce il prima possibile.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Parere Consiglio di Stato 10 maggio 2018.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 7 del 16 marzo 2018.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.